

Dispositivo

- 1) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale.
- 2) Una misura con cui uno Stato membro prevede il versamento di compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di talune imprese incaricate di assistere i contribuenti, per quanto riguarda l'elaborazione e l'invio delle dichiarazioni tributarie all'amministrazione finanziaria, deve essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE allorché:
- il livello del compenso eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento, e
 - il compenso non è determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi.

(¹) GU C 7 del 10.1.2004.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 — General Motors BV (già General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-551/03 P) (¹)

(Impugnazione — Intese — Art. 81 CE — Regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95 — Distribuzione di autoveicoli con il marchio Opel — Compartimentazione del mercato — Restrizioni delle esportazioni — Sistema restrittivo di premi — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende)

(2006/C 143/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: General Motors BV (già General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV) (rappresentanti: sigg. D. Vandermeersch e R. Snelders, advocaten, nonché sig. T. Graf, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. W. Mölls e A. Whelan, agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC)

Oggetto

Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 21 ottobre 2003, causa T-368/00, General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV/Commissione delle Comunità europee — Annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2000, C(2000) 2707 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/36.653 — Opel) e riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La General Motors BV è condannata alle spese.

(¹) GU C 71 del 20.3.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 marzo 2006 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-36/04) (¹)

(Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Articoli 3, 4 e 6 — Gestione dello sforzo di pesca — Zone e risorse di pesca comunitarie — Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati — Inscindibilità — Irricevibilità)

(2006/C 143/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. J. Monteiro e F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. T. van Rijn e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, agenti)